



Decreto 15 marzo 2006 n.62

REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTAZIONE AI FINI DELLA VENDITA AL DETTAGLIO DI ARMI, LAME ORNAMENTALI DEFINITE FANTASY, IMITAZIONI DI ARMI, ARMI NON OFFENSIVE

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 6 della Legge 22 novembre 2005 n.168 con il quale si modifica l'articolo 13 della Legge 25 luglio 2000 n.65;

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 15 marzo 2006 n.10;

Valendo Ci delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

TITOLO I DELLA VENDITA DI ARMI

Art. 1

1. Le armi e tutti quei prodotti che, per la loro definizione o caratteristiche li accomunano, vengono commercializzate in Repubblica con disposizioni e norme come di seguito riportate.

Art. 2

1. Ai fini della presente regolamentazione si distingue e definisce quanto segue:

- a) "vendita di armi di 1^a categoria": si intende autorizzata la vendita di armi ad aria o gas compressi con energia cinetica, misurata all'origine, da 1 a 7,5 joule (armi con modesta capacità offensiva), archi e balestre di ogni genere e lame di tutti i tipi. Oltre a quanto specificato è vietata la vendita di qualsiasi altro tipo di arma o oggetto da difesa o atto ad offendere la persona, comprese le munizioni, polveri da sparo e fuochi d'artificio;
- b) "vendita di armi di 2^a categoria": si intende autorizzata la vendita di tutte le armi, munizioni, polveri da sparo e fuochi d'artificio e tutti gli oggetti da difesa e atti ad offendere la persona. Per le polveri da sparo e fuochi d'artificio, la vendita e la detenzione, saranno autorizzate, con eventuali divieti o limitazioni sulle quantità dovute al luogo di destinazione dell'attività e ai locali di deposito e vendita, tenuto presente della loro pericolosità e del loro volume di esplosione.

2. Per oggetti da difesa e atti ad offendere la persona, a titolo esemplificativo, si intendono tutti gli strumenti asfissianti, accecanti, irritanti e quelli capaci di trasmettere una scarica elettrica, i noccolieri e gli sfollagente.

Art. 3

1. Chi intende esercitare l'attività di vendita di armi di cui al precedente articolo 2, comma 1 punto a), deve fare specifica istanza all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio che valuterà la concessione della licenza in base alla normativa di settore. Il rilascio di licenza e l'avvio dell'esercizio dell'attività di vendita sopraccitata è subordinato inoltre alla presentazione del certificato di idoneità rilasciato dalla Gendarmeria attestante le seguenti idoneità:

- a. avere idoneità psichica certificata dal Servizio Neuropsichiatrico;
 - b. non avere avuto condanne sull'abuso delle armi, sia a San Marino che all'estero, mentre in caso di precedenti specifici la Gendarmeria valuterà la sussistenza dell'idoneità in capo al soggetto;
 - c. avere locale idoneo con vetri esterni anti-sfondamento;
 - d. avere locali con allarme interno anti-intrusione, collegato con personale di vigilanza e/o al Comando della Gendarmeria, con canone di abbonamento;
 - e. avere i registri sul carico e scarico delle armi e tutta la documentazione necessaria, rilasciata dal Comando della Gendarmeria per commercializzare le stesse;
 - f. essere collegati all'eventuale server della Gendarmeria che tratterà tutto il movimento delle armi della Repubblica.
2. L'esercizio dell'attività di cui al presente articolo è subordinato, inoltre, alla presentazione di un certificato che attesti di aver frequentato un corso di formazione avente per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento di legislazione sammarinese sul commercio delle armi. Il corso di formazione in oggetto è organizzato dalla Commissione di cui al successivo articolo 8.
3. Nel caso in cui l'istanza sia tesa ad ottenere il rilascio della licenza in oggetto a favore di persona giuridica, le idoneità di cui al precedente comma 1, punti a) e b), devono essere attestate in capo ai soci promotori. Il requisito professionale di cui al precedente comma 2 deve essere posseduto dal legale rappresentante della società ovvero da un dipendente preposto all'attività di vendita.
4. L'eventuale impiego di personale addetto alla vendita, oltre alle dovute autorizzazioni di settore, necessita del nulla osta della Gendarmeria attestante i requisiti, in capo allo stesso, di cui al precedente comma 1, punti a) e b).

Art. 4

1. Chi intende esercitare l'attività di vendita di armi di cui al precedente articolo 2, comma 1 punto b), deve presentare specifica istanza all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio che valuterà la concessione della licenza in base alla normativa di settore. Il rilascio di licenza e l'avvio dell'esercizio dell'attività di vendita sopraccitata è subordinato inoltre alla presentazione del certificato di idoneità rilasciato dalla Gendarmeria attestante le seguenti idoneità:
- a. avere idoneità psichica certificata dal Servizio Neuropsichiatrico;
 - b. non avere avuto condanne sull'abuso delle armi, sia a San Marino che all'estero, mentre in caso di precedenti specifici la Gendarmeria valuterà la sussistenza dell'idoneità in capo al soggetto;
 - c. avere locali con allarme interno anti-intrusione e video sorveglianza, collegato con personale di vigilanza e/o Comando della Gendarmeria, con canone di abbonamento;
 - d. vetri esterni anti-sfondamento;
 - e. sistema anti-incendio specifico;
 - f. impianto elettrico con accorgimenti particolari, adeguati ad ospitare materiali esplosivi;
 - g. avere i registri sul carico e scarico delle armi e tutta la documentazione necessaria, rilasciata dal Comando della Gendarmeria per commercializzare le stesse;
 - h. essere collegati all'eventuale server della Gendarmeria che tratterà tutto il movimento delle armi della Repubblica.
2. L'esercizio dell'attività di cui al presente articolo è subordinato inoltre alla presentazione del certificato attestante la qualifica di armiere rilasciato dall'apposita commissione.
3. Nel caso in cui l'istanza sia tesa ad ottenere il rilascio della licenza in oggetto a favore di persona giuridica, le idoneità di cui al precedente comma 1, punti a) e b), devono essere attestate in capo ai soci promotori. Il requisito professionale di armiere deve essere posseduto dal legale rappresentante della società ovvero da un dipendente preposto all'attività di vendita.

4. L'eventuale impiego di personale addetto alla vendita, oltre alle dovute autorizzazioni di settore, necessita del nulla osta della Gendarmeria attestante i requisiti, in capo allo stesso, di cui al precedente comma 1, punti a) e b).

Art. 5

1. Chi intende vendere armi, sia di 1^a sia di 2^a categoria, assieme ad altri articoli non attinenti, dovrà avere un reparto specifico ovvero una zona dedicata alla vendita di armi e prodotti affini.
2. Tutte le armi, sia di 1^a sia di 2^a categoria, dovranno essere custodite in espositori con vetro anti-sfondamento e chiusi a chiave.
3. Le polveri da sparo e altri prodotti pericolosi non potranno essere alla portata di eventuali avventori o persone non autorizzate.

Art. 6

1. La Gendarmeria periodicamente verifica la sussistenza delle idoneità di cui al certificato citato ai precedenti articoli 3 e 4. In caso di revoca o sospensione del certificato di idoneità la Gendarmeria ne dà comunicazione all'Ufficio Commercio che procederà per quanto di competenza.

Art. 7

1. Ai fini dell'autorizzazione dell'idoneità dei locali ove esercitare le attività oggetto del presente Titolo, è istituita una Commissione così composta: Direttore della Protezione Civile o suo delegato, Direttore del Dipartimento Salute Pubblica o suo delegato, Comandante della Gendarmeria o personale competente da Lui delegato e/o altro personale designato.
2. Nel rilasciare l'autorizzazione la Commissione di cui al presente articolo può disporre divieti e/o limitazioni e/o indicazioni particolari.

Art. 8

1. Ai fini dell'attestazione della qualifica di armiere è istituita apposita commissione d'esame così composta:
 - a) Dirigente Ufficio Commercio o personale da questi delegato;
 - b) Comandante della Gendarmeria o personale competente da questi delegato;
 - c) un rappresentante nominato dalle Associazioni di Categoria settore commercio.
2. La commissione d'esame di cui al presente articolo deve valutare la conoscenza generale sulle armi e munizioni, il maneggio in sicurezza delle stesse, nozioni essenziali di balistica, nozioni su conoscenza e maneggio sulle sostanze esplosive (polveri da sparo e artifici pirotecnici) e conoscenza della legislazione in materia.

Art. 9

1. All'interno del centro storico della Capitale così come definito dalla Legge 22 novembre 2005 n.168, Allegato B), articolo 1, gli artifici pirotecnici e le polveri da sparo potranno essere poste alla vendita in quantitativi limitatissimi stabiliti dall'apposita commissione che autorizza l'idoneità dei locali.

TITOLO II

DELLA VENDITA DI LAME ORNAMENTALI DEFINITE FANTASY

Art. 10

1. E' consentita la libera vendita di lame ornamentali quando questi oggetti saranno singolarmente visionati dalla commissione di cui al successivo comma 3 che, individuati i requisiti, ne autorizza la vendita come prodotti fantasy. L'istanza di autorizzazione redatta in carta semplice, deve essere inoltrata al Comando Centrale della Gendarmeria - Ufficio Armi -, allegando le dovute marche da bollo e un campione del prodotto, con riferimento fotografico o di codice su catalogo, oggetto della richiesta di autorizzazione.
2. Per libera vendita deve intendersi la vendita effettuata dall'operatore economico, titolare di licenza commerciale al dettaglio in possesso di tutte le autorizzazioni per tale esercizio previste, nei confronti di un soggetto acquirente maggiore di anni 18.
3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al precedente comma 1, è istituita una Commissione composta dal Comandante della Gendarmeria e da personale competente, interno al Corpo, da questi delegato, per un minimo di nr. 3 militari.

TITOLO III DELLA VENDITA DI IMITAZIONI DI ARMI

Art. 11

1. Nel presente regolamento il termine "imitazione di arma" deve intendersi come di seguito: in primo luogo si deve tenere presente la definizione di arma contenuta nell'articolo 149, comma 2, n.2, del Codice Penale. Ciò posto, il significato di "imitazione di arma", può essere tratto per analogia dalla definizione di "riproduzione di arma antica" fornita, quanto alle armi da fuoco, dall'articolo 9, comma 3, della Legge 13 marzo 1991 n.40. Con l'avvertenza che l'imitazione può essere meno fedele della riproduzione e cioè discostarsi, anche sensibilmente, dal modello.
2. Per imitazione di arma da fuoco si deve intendere un prodotto realizzato con materiali che non consentono la trasformazione in arma efficiente (e cioè con materiali soggetti a radicale deformazione allo scoppio delle polveri) e, inoltre, con canna o canne ostruite totalmente o parzialmente ma mediante ostacolo inamovibile. Perciò un prodotto privo della capacità di lancio di qualsivoglia oggetto e della potenzialità offensiva che rappresenta il tratto essenziale dell'arma propria secondo la definizione del codice penale.
3. Per imitazione di arma non da fuoco – armi bianche, da punto o da taglio; armi da getto come archi e balestre, cerbottane e fionde di precisione; armi da botta, come mazze ferrate rigide o snodate, sfollagente, noccoliere, ecc.. – si deve intendere un prodotto con aspetto esteriore corrispondente a quello di uno strumento contundente, da ferita o da taglio ma privo della capacità offensiva tipica del modello, quindi della capacità contundente ossia di produrre contusioni, tagli, perforazioni ed ogni altra ferita o danno anche incruento alla persona.
4. In particolare l'imitazione delle armi bianche da punta e da taglio dovrà avere lama assolutamente non tagliente e punta o arrotondata o non acuminata, anche se ciò può ridurre in maniera sensibile la fedeltà dell'imitazione rispetto al modello. Nel caso di punta non acuminata, la Commissione di cui al precedente articolo 10 determinerà i criteri di sicurezza.
5. L'imitazione delle armi da getto, come archi e balestre, dovrà essere priva di forza o capacità propulsiva, salvo una lievissima propulsione a scopo meramente dimostrativo.
6. L'imitazione di armi da botta dovrà essere realizzata con materiali non contundenti ossia non idonei a produrre lesioni alle persone.

Art. 12

1. Le imitazioni di armi, così come definite dal precedente articolo 10, sono di vendita libera da parte dell'operatore economico in possesso di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio rilasciata in base alla normativa di settore. In caso di dubbio interpretativo circa la definizione di un determinato prodotto come imitazione di arma, la Commissione di cui al precedente articolo 10 è chiamata a interpretare tale caso specifico.

2. E' vietata l'imitazione delle armi definite illegali dall'articolo 6 della Legge n.40/1991. Il Comando della Gendarmeria potrà vietare la vendita di imitazioni di armi o categorie di armi che per la loro forma, natura o anticonvenzionalità possano creare o recare pericolo.

TITOLO IV DELLA VENDITA DI ARMI NON OFFENSIVE

Art. 13

1. Le armi ad aria o gas compressi con energia cinetica non superiore a 0,99 joule, destinate esclusivamente al lancio di pallini di plastica, sono di vendita libera da parte dell'operatore economico in possesso di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio rilasciata in base alla normativa di settore nei confronti di soggetti maggiori di anni 14. L'importatore deve attestare che trattasi di prodotto che ha superato i test necessari per essere considerata arma non offensiva erogante un'energia cinetica non superiore a 0,99 joule. Tale dicitura deve essere riportata in modo evidente sulla confezione contenente il prodotto di cui all'oggetto. E' vietata la vendita di pallini che non siano di materiale plastico capaci di alterare l'energia cinetica e la capacità lesiva.

Art. 14

1. Le lame che non superino gli 8 cm di lunghezza, limitatamente ai soli multiuso tipo svizzero o coltellino a serramanico classico, sono di vendita libera da parte dell'operatore economico in possesso di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio rilasciata in base alla normativa di settore nei confronti di soggetti maggiori di anni 14. I centimetri di lunghezza della lama si intendono misurati dal punto ove termina l'impugnatura, se presente, ed inizia la lama stessa. E' vietata la vendita di coltelli a scatto indipendentemente dalla lunghezza della lama, salvo in caso di autorizzazione alla vendita di armi di 1^a e 2^a categoria.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

1. Il commerciante che detiene oggetti rientranti nella fattispecie di cui al precedente articolo 10 farà istanza analoga a quella di cui al citato articolo alla Gendarmeria che autorizzerà la vendita previo sopralluogo.

Art. 16

1. Nessuno, senza tutte le prescrizioni previste, può esercitare la vendita di armi, munizioni, prodotti esplosivi o ad alta infiammabilità di qualsiasi tipo o natura; chiunque verrà sorpreso in tale attività verrà deferito all'Autorità competente per commercio abusivo o, nei casi più gravi, punito con le sanzioni previste dall'articolo 251 del Codice Penale, nonché potrà essere revocata la licenza commerciale. In caso di illeciti amministrativi saranno inoltre applicate le sanzioni previste dalla normativa sul commercio.

2. Le disposizioni sulla vendita delle armi, ove non già previste dalla legislazione o direttive del Comando Gendarmeria, non rientrano nell'obbligo immediato di chi già esercita tale attività in

modo effettivo, che si dovrà adeguare entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto Reggenziale.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 15 marzo 2006/1705 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Claudio Muccioli – Antonello Bacciocchi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Rosa Zafferani